LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 16-01-2002 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disciplina organica del turismo.

Il titolo VI della legge Disposizioni in materia di turismo itinerante con gli artt. 106-109 costituiscono la normativa regionale di riferimento per la materia in oggetto.

CAPO IV: Comuni e Province ARTICOLO 25

Competenze

- 1. I Comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo. In particolare:
- c) svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;
- e) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 107.
- 3. Le Province esprimono il proprio parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali nel comparto del turismo. Le assegnazioni definitive dei contributi vengono effettuate su base provinciale, d'intesa con le Province stesse.

ARTICOLO 106

Finalita'

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

ARTICOLO 107

Requisiti

- 1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
- 3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma I e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 108

Affidamento della gestione delle aree

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alle AIAT o ai Comuni competenti per territorio, con le modalita' di cui all'articolo 94.

ARTICOLO 109

Contributi

- 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree di cui all'articolo 106.
- 2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 50.000.000 in caso di Comuni singoli, ovvero di lire 70.000.000 in caso di Comuni associati, per singolo intervento.
- 3. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorita' al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale.

ARTICOLO 156

Contributi in conto capitale alle imprese turistiche

. . .

- 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
- a) acquisto di arredi e attrezzature;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
- c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.
- 3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.

In data 22 ottobre 2003 è entrato in vigore il regolamento regionale recante i requisiti delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan, nonché i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi, in favore dei Comuni singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle predette aree. Detto regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 22 ottobre 2003, nella forma di Decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003 n. 0360/Pres.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001).**

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.